



PROPOSTA PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICACIA DELLO STRUMENTO DELL'ASTENSIONE DALLE UDIENZE DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N°180/18 E N°14/19

Il modello di politica criminale efficacemente definito “populismo penale”, non lo hanno inventato gli ultimi governi più o meno dichiaratamente populistici. Come si sa, è pervenuto in dote da decenni di pratiche miopi e corrive di una classe politica debole che ha rinunciato al suo ruolo a vantaggio delle burocrazie della sicurezza.

Altrettanto debole nei fatti l'argine che l'avvocatura è stata nelle condizioni di frapporre. Lo stato delle cose conferma le previsioni di chi sosteneva che i rimedi straordinari contro mafia e terrorismo fossero laboratorio per la sperimentazione di modello di controllo sociale oppressivo in rapida espansione; Evidenti criticità rischiano di annientare la già scarsa efficacia della reazione - ormai ridotta alla resistenza culturale - alla deriva autoritaria che nella pratica quotidiana sottrae diritti agli individui.

E però oggi siamo chiamati a sostenere con vigore la battaglia identitaria della separazione delle carriere in presenza di condizioni mai prima maturate. L'occasione è irripetibile. Ci pare dunque utile rispolverare una questione che attiene l'efficacia dello strumento dell'astensione dei penalisti, ridotto ad un'arma spuntata da quando la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/18 ha ritenuto eccedenti l'ambito dell'autoregolamentazione le norme interferenti sulla durata della carcerazione preventiva dell'imputato.

La successiva sentenza nr. 14/19 della stessa Corte Costituzionale ha ribadito la portata e le conseguenze dell'intervento additivo della 180/18 precisando che *“Per effetto di questa pronuncia la prescrizione di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati va posta a raffronto con la citata norma primaria (art. 2-bis) che più non consente – mentre prima (illegittimamente) non precludeva – che il codice predetto (nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b, l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di detenzione) interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato in ragione degli effetti sui termini di custodia cautelare secondo, alternativamente, la richiesta espressa dell'imputato di proseguire nel processo ovvero, all'opposto, il suo consenso anche tacito all'astensione del difensore. Sicché non è più applicabile la condizione ostativa al dispiegarsi della regola posta dallo stesso codice di autoregolamentazione (art. 4, comma 1) che non consente l'astensione del difensore allorché l'imputato versi in stato di custodia cautelare”*.

COORDINAMENTO CAMERE PENALI CALABRESI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Tradotto, vuol dire che la regola del divieto di astensione nei processi con detenuti non tollera più l'eccezione. In particolare, quella introdotta con il codice di autoregolamentazione travalicando – secondo la Corte - i limiti della potestà normativa di rango inferiore di cui le rappresentanze della categoria dispongono.

Condividiamo l'idea che il ricorso all'astensione debba considerarsi *extrema ratio* ma proprio per tale motivo è il caso di difendere le conquiste del codice di autoregolamentazione del 2007; La sentenza n. 180/18, come accennato, ha ritenuto riservata alla legge la materia delle interferenze della astensione sulla libertà personale, cosicché per ripristinare l'efficacia dello strumento sarà necessaria l'introduzione di norma di legge che demandi alla scelta dell'imputato la praticabilità in concreto dell'astensione dell'avvocato (secondo modalità analoghe a quelle previste dal quinto comma dell'articolo 420 ter CPP) con le medesime implicazioni sulla sospensione dei termini di durata della custodia previste in generale per il caso di rinvio del processo a richiesta del difensore dall'art. 304, I lett. a) c.p.p..

Ciò che rende politicamente giustificato l'intervento che si chiede di promuovere ben si coglie ove si consideri che:

- la valutazione circa l'opportunità politica di depotenziare le iniziative collettive dell'avvocatura penale non è stata estranea all'intervento della Corte, giacché sul piano strettamente tecnico è evidente a chiunque che il codice di autoregolamentazione sul punto non avesse alcuna portata innovativa, limitandosi ad esplicitare il contenuto di regole presenti nel codice di procedura penale. E' invero acquisito da anni il principio secondo cui l'adesione all'astensione collettiva è motivo legittimo di rinvio¹; e il citato quinto comma dell'art. 420 ter cpp già contempla la facoltà dell'imputato di dissentire rispetto al rinvio dell'udienza chiesto dall'avvocato impedito. Come del pari regolamentate sono le conseguenze del decorso dei termini di custodia cautelare (e di prescrizione) nel caso il Giudice debba dare corso al rinvio richiesto dal difensore (art. 304 cpp che al comma 5 ultima parte differenzia la posizione dell'imputato che chieda di procedere in presenza di causa di sospensione non riferibile alla sua posizione).

- la paradossale conseguenza della generalizzata preclusione dell'astensione nei processi con detenuti, sterilizza le battaglie dell'avvocatura proprio nei processi in cui i diritti dell'imputato vengono ordinariamente messi in discussione.

¹ Lo riconosceva la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n.171\96: "l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo», in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà"

COORDINAMENTO CAMERE PENALI CALABRESI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Si auspica pertanto che la giunta dell'Unione Camere Penali voglia promuovere, con gli strumenti di cui dispone, l'adozione di norma di legge che ripristini la facoltà oggi interdetta.

L'intervento potrebbe attuarsi introducendo, **dopo l'art. 2 bis l.146\90, il nuovo art. 2 ter** dedicato a definire i limiti dell'astensione nel settore dell'amministrazione della giustizia per i processi con imputati detenuti, il cui testo a seguire si propone in due differenti versioni, la prima delle quali essenzialmente mutuata dal contenuto dispositivo della norma del codice di autoregolamentazione non più applicabile:

1. *“Nell'amministrazione della giustizia in caso di procedimenti e processi in cui l'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 420 ter comma 5 cpp, che si proceda malgrado l'astensione, il difensore di fiducia o d'ufficio ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale”;*

Ovvero con formulazione più sintetica:

2. *“Nell'amministrazione della giustizia quando l'astensione promossa dagli avvocati riguarda anche procedimenti penali con imputati detenuti, la continuità del servizio dovrà essere assicurata quando l'imputato eserciti la facoltà prevista dall'art. 420 ter 5° comma cpp”.*

19 Aprile 2023

Camera Penale di Castrovillari
Il Presidente - Avv. Liborio Bellusci

Camera Penale “A. Cantàfora” di Catanzaro
Il Presidente - Avv. Valerio Murgano

Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo”
Il Presidente - Avv. Roberto Le Pera

Camera Penale “G. Scola” di Crotona
Il Presidente - Avv. Romualdo Truncè

Camera Penale di Lamezia Terme “Avvocato Felice Manfredi”
Il Presidente - Avv. Renzo Andricciola

posta elettronica ordinaria: camerepenalicalabresi@gmail.com

recapito mobile: 338.9839684

COORDINAMENTO CAMERE PENALI CALABRESI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Camera Penale “*G. Simonetti*” di Locri
Il Presidente - Avv. Rosario Scarfò

Camera Penale “*V. Silipigni*” di Palmi
Il Presidente - Avv. Giuseppe Milicia

Camera Penale “*E. Lo Giudice*” di Paola
Il Presidente - Avv. Massimo Zicarelli

Camera Penale “*G. Sardiello*” di Reggio Calabria
Il Presidente Avv. Pasquale Foti

Camera Penale di Rossano
Il Presidente - Avv. Giovanni Zagarese

Camera Penale “*F. Casuscelli*” di Vibo Valentia
Il Presidente -Avv. Giuseppe Mario Aloï

Per il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi
Avv. Valerio Murgano